

International Tools

Notiziario di informazione, risposte, pareri sul **commercio internazionale**

Direttore Responsabile: Massimo Mariotti • Redazione a cura dello Studio Di Meo, via D. Turazza 48/b - 35128 Padova • Progetto grafico e impaginazione Itaca Comunicazione s.r.l., Milano • Redattore: Antonio di Meo • Hanno collaborato a questo numero: Alessandro Albicini, Giorgia Canato, Antonio Di Meo, Maurizio Favaro, Michela Orlando, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta • Edizioni: Assoservizi SpA, 20122 Milano - via Chiaravalle 8 • Abbonamento 2002: euro 180 + IVA per Aziende Associate ad Assolombarda - euro 216 + IVA per Aziende non Associate • Spedizione per e-mail.

Contrattualistica internazionale

La legislazione sulla clausola di proprietà

Note esplicative sulla Riserva di Proprietà nei Paesi Europei

Dopo avere esaminato nel numero precedente di "International Tools" (ottobre 2002) i tratti generali della clausola di "riserva di proprietà", soprattutto sul versante offerto dalla legge italiana, si presentano in rassegna gli aspetti più significativi della legislazione sulla Riserva di Proprietà, dei singoli Paesi Europei, sottolineando l'importanza per l'esportatore italiano, che voglia avvalersi di questa possibilità, di verificare se la legislazione del Paese del compratore straniero, dove si troveranno materialmente i beni, riconosca o meno la validità della clausola di Riserva di Proprietà che, di seguito, denomineremo più brevemente "RDP". **(segue a pag. II)**

Finanza e pagamenti internazionali

Caso di studio: pag. VIII

Spedizione di merce per un importo inferiore a quello del credito documentario e riserva da parte della banca

I documenti in un credito documentario

La spedizione della merce e la preparazione dei documenti in un credito documentario

Il credito documentario, come ben si sa, consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca su ordine dell'acquirente (ordinante), ad effettuare una certa prestazione (pagamento o accettazione o negoziazione) a favore del venditore (beneficiario), contro presentazione dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito e secondo quanto stabilito dalle norme internazionali che regolano tale materia, le cosiddette NUU - (Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari) della Camera di Commercio Internazionale (CCI). **(segue a pag. VI)**

Logistica e trasporti internazionali

Caso di studio: pag. XIII

Su chi rivalerci per merce giunta a destino danneggiata durante il trasporto camionistico curato da più vettori

I documenti nel trasporto marittimo

Il contratto di trasporto per spedizioni via mare e la Polizza di carico (Bill of Lading)

Il documento principale in uso nel trasporto marittimo è la polizza di carico, conosciuta anche con il termine inglese "Bill of lading", in sigla "B/L". **(segue a pag. IX)**

Dogana e documenti per l'import/export

Caso di studio: pag. XVI

Quale il regime fiscale delle provvigioni ai fini IVA nel rapporto con un agente sloveno per vendite effettuate in Austria?

Il doganalista: quando e come rappresenta l'azienda

Apologia di una professione

Nel campo del commercio, capita spesso che agli operatori di settore di accorgersi come aziende, *traders* e in generale tutte le realtà che intorno alle transazioni internazionali ruotano conoscano poco i "protagonisti" del settore logistico, chi sia insomma ad occuparsi materialmente degli adempimenti legati al trasferimento fisico delle merci dal venditore al compratore. **(segue a pag. XV)**

(continua da pag. I: Note esplicative sulla Riserva di Proprietà nei Paesi Europei)

Austria

La legge austriaca non prevede la RDP; tuttavia, nella prassi degli affari, si può prevedere che il trasferimento della proprietà del bene venduto resti “sospeso” fino a quando il relativo prezzo sia integralmente pagato dal compratore (c.d. condizione sospensiva), il quale, però assume subito i **rischi** di perdita o di perimento del bene (come accade in Italia).

La RDP deve essere pattuita contestualmente al contratto di vendita e può essere:

a) **semplice**: la proprietà del bene si trasferisce al compratore con il pagamento; se questo non è effettuato, il bene dovrà essere restituito al venditore; se è stata pagata una parte del prezzo, questa dovrà essere restituita al compratore, fatto salvo il diritto del venditore di trattenere la parte di prezzo incassata a titolo di uso del bene e di risarcimento del danno causato dall'inadempimento contrattuale del compratore;

b) **estesa**: in caso di rivendita del bene da parte del compratore, il diritto del venditore si “riversa” sul prezzo così incassato dal compratore-rivenditore.

In caso di **modificazioni** del bene (es. unione, incorporazione, trasformazione), malgrado eventuali diverse pattuizioni tra le parti, il “nuovo” bene sarà assegnato a chi era proprietario della componente di maggior valore incorporata nel bene (e, a tal fine, si attribuirà un valore anche alla manodopera, con la conseguenza che chi ha trasformato “materie” non sue potrà divenire proprietario del prodotto finito).

Occorre segnalare che, a tutela del venditore, sono previste sanzioni penali a carico del compratore che ceda il bene sottoposto a RDP, ma, d'altra parte, tale clausola non è opponibile ai terzi di buona fede.

BELGIO

La RDP **non è opponibile a terzi** acquirenti, ma lo è al **fallimento** del compratore; sono previste **sanzioni penali** a carico del compratore che disponga dei beni acquistati in violazione dell'obbligo contemplato dalla RDP.

L'apposizione della clausola di RDP sulla fattura (quale documento che, di solito, viene consegnato al compratore dopo che il contratto di vendita è stato concluso) consente di provare che il bene è rimasto nella proprietà del venditore, il quale potrà così reclamarlo in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.

La RDP conferisce al venditore un **privilegio**, rispetto agli altri creditori del compratore, sul prezzo ricavato dal compratore dall'eventuale rivendita del bene (da parte del compratore), ma l'efficacia di tale privilegio non sussiste: (i) nei confronti del fallimento del compratore; (ii) in caso di incorporazione del bene (mobile) venduto con un bene immobile.

Tali limiti non si applicano se il bene venduto è un macchinario o un bene strumentale, a condizione, comunque, che la RDP sia registrata presso il Tribunale Commerciale (tramite il deposito di copia autentica della fattura relativa alla vendita).

DANIMARCA

La RDP è prevista dalla legge soltanto per i beni strumentali (es. macchinari), mentre per gli altri beni (materie prime, semilavorati, prodotti finiti destinati ad essere rivenduti dal compratore) è utilizzata nella prassi contrattuale.

La RDP, se espressamente prevista (eventualmente tramite le **condizioni generali di vendita** inviate al compratore come conferma del suo ordine, mentre non è valida la mera indicazione sulla fattura), consente al venditore di rivendicare il bene in via preferenziale (ovvero privilegiata) rispetto ad altri creditori del compratore.

La RDP è efficace soltanto sul bene venduto, e non può essere utilizzata come garanzia dell'adempimento di altri obblighi del compratore verso il venditore; quindi, è essenziale **identificare** il bene sul quale si costituisce il vincolo rappresentato dalla RDP.

Nel caso di contratto di conto deposito, in cui sia prevista una clausola di RDP, tale clausola **non è opponibile** al terzo acquirente se il compratore rivende il bene; tuttavia, se il ricavato della rivendita è stato depositato su un **conto separato** del compratore, il venditore potrà rivalersi sulla somma così incassata presso lo stesso compratore.

FINLANDIA

La RDP, che può essere prevista tramite le **condizioni generali di vendita**, vieta al compratore di cedere il bene prima del pagamento del prezzo, ma non è **opponibile a terzi**, considerato anche che non esistono formalità (quali pubblici registri) idonee a documentare la “circolazione” dei beni; analogamente, la RDP “cede il passo” dinanzi alle **modificazioni** (trasformazione, incorporazione, unione) del bene.

Oggetto della RDP può essere soltanto il bene venduto, e il venditore **non** ottiene il diritto a **rivalersi sul prezzo** della successiva rivendita effettuata dal compratore-rivenditore.

Nel caso di vendita a rate con RDP, se il compratore non paga, il venditore potrà rivendicare il bene direttamente con l'assistenza di un ufficiale giudiziario.

FRANCIA

La RDP, valida soltanto se prevista nel contratto di vendita “tipo” come previsto dal codice civile, comporta un'eccezione al principio consensualistico (*v. International Tools, numero 04 ottobre 2002*), con la conseguenza che la proprietà del bene “passa” al compratore soltanto dopo l'avvenuto pagamento del prezzo; al contrario da quanto avviene in Italia, però, il **rischio** di perimento del bene resta a carico del venditore (salvo esplicito patto contrario).

È obbligatoria la forma scritta, anche tramite previsione nelle **condizioni generali di vendita**, oppure sulla fattura, sulla conferma d'ordine o su ogni altro documento che attesti un simile impegno da parte del compratore fino al momento della consegna del bene venduto.

Perché la RDP sia valida il bene oggetto della compravendita deve essere esattamente identificabile, il che può essere impossibile in caso di **modificazioni** per trasformazione, incorporazione e unione con altro bene.

La RDP non è **opponibile a terzi** che abbiano acquistato il bene in buona fede; inoltre, visto che **non sono previste sanzioni** per il venditore che si dichiari falsamente proprietario del bene dinanzi ai propri acquirenti, in pratica l'opponibilità della RDP nei confronti di terzi è molto limitata.

La RDP non può essere opposta neppure a quei terzi (di solito banche o altri imprenditori) cui il compratore abbia consegnato un titolo o altro **documento rappresentativo** del bene acquistato dal venditore: il soggetto detentore di tale documento, quindi, potrà pretendere la consegna del bene previa presentazione del documento stesso, senza che il venditore originario possa scongiurare tale evenienza.

Il bene sottoposto a RDP non può essere **modificato** (trasformazione, incorporazione, unione).

Il venditore, facendo leva sulla RDP, può ottenere un provvedimento giudiziario d'urgenza (c.d. *référé*) per la restituzione del bene non pagato.

In caso di **fallimento** del compratore, se il bene sia stato rivenduto da quest'ultimo prima dell'inizio della procedura concorsuale, ma non sia stato ancora pagato dal terzo acquirente, il venditore originario può ottenere direttamente dallo stesso terzo acquirente il pagamento del prezzo della rivendita, con il risultato che tale somma non entrerà nella c.d. “massa attiva” del fallimento e, di conseguenza, non sarà sottoposto alla ripartizione concorsuale tra tutti i creditori del compratore fallito.

GERMANIA

La RDP è largamente utilizzata nella prassi, senza particolari requisiti di forma (la relativa clausola può essere recepita nel testo delle **condizioni generali di vendita**); la RDP può presentarsi nelle seguenti varianti:

(a) **“RDP semplice”**: è efficace soltanto tra le parti;

(b) **“RDP continuata”**: l'efficacia della clausola permane anche in caso di successivi atti di cessione del bene o di modificazioni del bene stesso (quindi è **opponibile a terzi**); esistono diversi tipi di RDP “continuata”:

(i) **“cessione dei diritti”**: il compratore-rivenditore può rivendere il bene, ma consegna al venditore un titolo rappresentativo del diritto a ricevere il pagamento del prezzo di rivendita dal terzo acquirente;

(ii) **“modificazione del bene”**: il venditore viene garantito dall'eventualità di perdere il bene nel caso di trasformazione, incorporazione o unione ad un altro bene;

(iii) **“trasferimento della RDP”**: il compratore può rivendere il bene soltanto riservandosi, per conto del venditore, a sua volta la proprietà rispetto al terzo acquirente;

c) **“estesa”**: la RDP garantisce anche l'adempimento di altre obbligazioni del compratore verso il venditore (ad esempio relative ad altre forniture per le quali non era stato pattuito il riservato dominio); tale forma di garanzia può riguardare anche obbligazioni **future** del compratore (come nel caso di contratti a prestazioni continuative o ripetute, quali le forniture in esecuzione di un contratto di concessione di vendita) o quelle di soggetti diversi dal compratore, ma appartenenti ad un **“gruppo”** a lui riferibile (obbligazioni di una società consociata o controllata, di un membro della famiglia, etc.).

Per quanto concerne i suoi effetti, la RDP, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, conferisce al venditore il diritto di farsi restituire il bene venduto o, in alternativa, di farlo vendere forzosamente dall'Autorità Giudiziaria competente e, in seguito, di farsi assegnare la somma così ricavata.

In caso di **fallimento** del compratore, il bene sottoposto a RDP “semplice” è sottratto alle pretese dei creditori del compratore, ma il curatore fallimentare può decidere di pagarlo e, quindi, di includerlo nella “massa attiva” (il che potrebbe avvenire, ad esempio, se le condizioni di vendita pattuite dal compratore prima di fallire erano vantaggiose con conseguente incremento della massa fallimentare): in entrambi i casi, comunque, il venditore non subirà la perdita del bene e del relativo prezzo.

La RDP “continuata” e quella “estesa”, invece, conferiscono al venditore un privilegio rispetto agli altri creditori, con il vantaggio per lo stesso venditore di avere maggiori probabilità di vedere soddisfatto il proprio credito.

Se un **creditore del compratore** promuove un'azione esecutiva contro quest'ultimo, il venditore, per evitare il pignoramento del bene sottoposto a RDP, ha l'onere di “prendere parte” nel relativo procedimento giudiziario, rivendicando la proprietà del bene.

GRECIA

La RDP è diffusa nella prassi e non necessita di particolari formalità (può risultare dalle **condizioni generali di vendita** o anche essere implicita), purchè sia pattuita non più tardi della consegna del bene; la forma è libera, ma se il contratto di vendita è stato redatto da un notaio, la RDP acquista anche il valore di **titolo esecutivo** (e il venditore potrà chiedere l'assistenza di un ufficiale giudiziario per recuperare il bene).

Contrattualistica internazionale

La proprietà del bene passa al compratore soltanto con il pagamento del relativo prezzo, ma il **rischio** di perdita o di perimento del bene si trasferisce subito; quindi, il compratore deve custodire il bene senza rivenderlo (per la violazione del divieto sono previste **sanzioni penali**), nè modificarlo.

In caso di **modificazioni** del bene (trasformazione, incorporazione, unione), il “nuovo” bene apparterrà a chi era proprietario del componente di maggior valore (si considera anche il valore della manodopera); se il nuovo bene è indivisibile, e nessuno dei componenti ha valore maggiore rispetto agli altri, tutti i proprietari delle singole componenti diverranno comproprietari del nuovo bene.

Comunque, se il venditore “perde” il suo bene a causa di tali modificazioni, potrà chiedere al compratore il relativo risarcimento.

La RDP può riguardare soltanto l'obbligazione di pagare il prezzo del bene venduto (diversamente dalla RDP “estesa”), e non dà diritto al venditore di rivalersi sul ricavato dell'eventuale rivendita.

In caso di mancato pagamento il venditore può chiedere in giudizio il versamento del prezzo o, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (compreso l'eventuale deprezzamento del bene verificatosi nel frattempo); qualora il venditore avesse già ricevuto una o più rate del prezzo, queste dovranno essere restituite al compratore.

Se il contratto prevede che il venditore possa trattenere le rate già pagategli, a titolo di **penale**, il compratore può chiedere in giudizio l'eventuale riduzione di tale penale (e quindi la restituzione di parte delle rate versate) se questa risulti sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito dal venditore a causa dell'inadempimento del compratore.

Infine, la RDP non è opponibile al **fallimento** del compratore se, al momento dell'instaurarsi della procedura concorsuale, il bene sia stato materialmente consegnato al compratore.

IRLANDA

La RDP (di solito formalizzata per iscritto o nell'ambito delle **condizioni generali di vendita**) è molto diffusa, anche nella forma “**estesa**” (c.d. “*all sums due*”), ovvero quale garanzia del pagamento di somme, da parte del compratore, diverse dal prezzo del bene sottoposto a RDP (ad esempio, in relazione ad altre forniture di merci).

La RDP non è opponibile a terzi, ma il venditore può rivalersi sul ricavato dell'eventuale rivendita del bene, a condizione, però che (i) tale somma possa essere “rintracciata” nel patrimonio del compratore e che (ii) la clausola, che prevede tale diritto del venditore, sia registrata su appositi pubblici registri.

LUSSEMBURGO

La RDP (che può essere prevista anche all'interno delle **condizioni generali di vendita**) opera quale eccezione al principio consensualistico (come in Francia), tale per cui la proprietà del bene venduto si trasmette soltanto al momento del pagamento del prezzo e non per effetto del semplice accordo delle parti.

Tale patto **non è opponibile a terzi**.

OLANDA

La RDP non necessita di particolari formalità (può essere inserita nelle **condizioni generali di vendita** e non richiede l'accettazione espressa del compratore) ed ha l'effetto di sospendere il trasferimento della proprietà sino al pagamento del prezzo; se

il compratore non paga, il venditore potrà subito chiedere la restituzione del bene.

Anche se il compratore si è impegnato a non rivendere il bene, la RDP **non è opponibile** all'acquirente di buona fede, né il venditore potrà rivalersi sul prezzo ricavato della rivendita; però, il venditore potrà far perfezionare, mediante l'iscrizione in appositi registri, una sorta di “privilegio” a proprio favore su tale prezzo (tale per cui il venditore originario potrà soddisfarsi sulla somma incassata dal compratore-rivenditore in forza della successiva cessione).

In caso di **modificazioni** del bene (es. trasformazione, unione, incorporazione), si porrà il problema di attribuire la proprietà del “nuovo” bene; a tal fine, analogamente a quanto avviene in Italia e altri paesi, il criterio-base è quello del valore delle varie componenti (e della manodopera) che costituiscono il nuovo bene: pertanto, il nuovo bene apparterrà al proprietario del componente di maggior valore.

La legge esclude esplicitamente la c.d. RDP **estesa** (v. Germania) e, se le parti l'hanno prevista egualmente, la relativa clausola è nulla.

Però, è possibile stipulare (previa iscrizione in appositi pubblici registri) un “vincolo non possessorio” che, di fatto, svolge una funzione analoga alla RDP estesa: infatti, siccome il pagamento del prezzo del bene venduto non estingue tale vincolo, il venditore potrà, di fatto, avvalersene a garanzia del pagamento di altre somme dovute dal compratore al venditore.

NORVEGIA

La legge prevede la RDP nella forma di un “vincolo sulla vendita”, da formalizzare per iscritto, che conferisce al venditore sia il diritto a rientrare in possesso del bene, sia quello di rivalersi sul prezzo ricavato da eventuali successive cessioni del bene.

A tal fine, è necessario che al compratore sia stato espressamente vietato di rivendere il bene.

REGNO UNITO: INGHILTERRA

La RDP **semplice**, per la quale non sono richieste particolari formalità, ha l'effetto di impedire il trasferimento della proprietà al compratore sino al pagamento del prezzo; è **opponibile a terzi** e al **fallimento** del compratore, a meno che il venditore non abbia autorizzato la successiva rivendita del bene (rinunciando così, di fatto, alla RDP).

La RDP **estesa** garantisce l'adempimento di altre obbligazioni del compratore verso il venditore, diverse dal pagamento del prezzo della vendita.

Se il compratore rivende il bene senza essere stato autorizzato dal venditore, quest'ultimo potrà rivalersi sul prezzo ricavato da tale successiva vendita; in particolare, se il contratto di vendita autorizza il compratore a rivendere, ma richiede a quest'ultimo di depositare la somma così incassata separatamente dalle sue altre disponibilità finanziarie, il diritto del venditore a rivalersi su tale ricavato può essere fatto valere anche nei confronti del **fallimento** del compratore.

Simili accorgimenti, tuttavia, devono essere predisposti con attenzione, visto che la materia che si sta esaminando si trova in prossimità della “linea di confine” dell'ambito di applicazione della normativa inglese in materia di titoli di credito, per i quali la legge impone determinati requisiti e condizioni.

La restituzione del bene non pagato dal compratore, infine, non potrà essere ottenuta nel caso in cui il compratore sia stato sottoposto a **fallimento** o ad altre procedure concorsuali.

SPAGNA

La RDP, pur se non prevista dalla legge, è utilizzata nella prassi commerciale; deve avere forma scritta; se, inoltre, la RDP ha data certa ed è stata stipulata da un Notaio, diviene **opponibile al fallimento** del compratore.

I **rischi** di perdita o di perimento del bene gravano sul compratore.

Se nel contratto di vendita è fatto divieto al compratore di rivendere il bene, la sua violazione comporta **sanzioni penali**, ma la RDP **non sarà opponibile** al terzo acquirente di buona fede; a tale riguardo, può essere utile, se le circostanze lo permettono, apporre un **contrassegno** sul bene, dal quale risulti chi ne è proprietario.

In caso di **modificazioni** apportate al bene oggetto della cessione (trasformazione, unione, incorporazione), la proprietà del nuovo bene sarà attribuita secondo il già visto criterio del valore delle singole componenti e/o della manodopera che hanno concorso alla realizzazione del nuovo bene.

SVEZIA

La RDP (denominata “diritto alla restituzione”) deve essere espressamente prevista (anche tramite espresso riferimento alle **condizioni generali di vendita**) prima della consegna del bene venduto e conferisce al venditore, in caso di mancato pagamento da parte del compratore, il diritto a rivendere il bene tramite un procedimento giudiziario “semplificato”.

La RDP perde la sua efficacia dinanzi ad eventuali **modificazioni** del bene (trasformazione, incorporazione, unione).

Benchè sia **opponibile ai creditori** del compratore, in caso di **fallimento** il venditore ha l’onere di rivendicare tempestivamente il bene.

SVIZZERA

Elemento necessario per la validità della RDP è l’iscrizione in appositi **registri pubblici**; se tale formalità non è adempiuta, la RDP non solo non è opponibile a terzi, ma può non esserlo neppure tra le parti.

In caso di **vendita internazionale** la RDP stipulata in conformità con la legislazione di un altro paese rimane valida anche se tale legislazione straniera prevede requisiti diversi da quelli della normativa elvetica; tuttavia, la succitata registrazione deve essere eseguita entro tre mesi dall’ingresso del bene in Svizzera, pena la perdita di validità della RDP “straniera”.

Come avviene in Francia (e diversamente, invece, da quanto avviene in Italia), il rischio di perdita e di perimento del bene si trasferisce al compratore insieme al diritto di proprietà al momento del pagamento (e, quindi, non all’atto della consegna del bene).

Al fine di rendere la RDP **opponibile ai terzi** oltre a tale registrazione, è necessario che il compratore mantenga il possesso del bene venduto: quindi, la RDP non garantisce il venditore in caso di acquisto da parte di terzi in buona fede, nè conferisce al venditore alcun diritto sul ricavato dell’eventuale rivendita del bene sottoposto a RDP.

Anche secondo la legge svizzera, come in molti altri paesi (tra cui l’Italia), in caso di **modificazioni** del bene la proprietà del “nuovo” bene verrà attribuita secondo il criterio del valore delle componenti e della manodopera incorporate in tale ultimo bene.

UNGHERIA

La RDP deve essere pattuita nell’ambito del contratto di vendita (e, quindi, non dopo la sua conclusione) e, in ogni caso, sempre per **iscritto**; i **rischi** di perimento del bene passano subito al compratore, al quale è preclusa la possibilità di cedere il bene stesso.

La RDP **non è opponibile ai terzi** acquirenti in buona fede, ma lo è rispetto al **fallimento** del compratore; in tal caso, però, ciascuno dei creditori del compratore fallito potrà impugnare la RDP se da questa derivi un pregiudizio ai diritti propri e degli altri creditori del compratore.

Alessandro Albicini